



29

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

PASCARELLA	dott. Giovanni	Presidente
DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Consigliere rel.
BONANNI	dott. Roberto	Consigliere

alla udienza pubblica del 11.5.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4375 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

..... elett.te dom.to in Roma, via Cavour n.228/B, presso lo
studio degli avv.ti Maddalena Boffoli, Giovanni Dibenedetto e Paolo Adenzano,
che la rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso

APPELLANTE

E

INPGI elett.te dom.to in Roma, via Nizza n.35, presso la sede, rappresentato
e difeso come da procura a margine della memoria di costituzione in primo
grado dagli avv.ti Cristina Giordano e Gavina Maria Sulas

APPELLATO

**Oggetto: appello avverso la sentenza n.3751/2014 del Tribunale di
Roma**

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) La s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
7032/2012 emesso dal Tribunale di Roma — Sezione Lavoro il 30/8-6/9/2012,
su richiesta dell'Inpgi, con cui le è stato ingiunto il pagamento del complessivo
importo di € 191.821,49 (di cui 113.782,00 per recupero contributi obbligatori;



€ 68.085,00 per sanzioni su contributi; € 6.983,00 per fondo integrativo; € 3.485,00 per sanzioni su fondo integrativo; € 486,00 per addizionale fondo integrativo) per omesso pagamento dei contributi obbligatori relativi a prestazioni di lavoro subordinato riferiti alle posizioni dei giornalisti (periodo di recupero 3/2008 -5/2011), (periodo di recupero 6/2007 — 4/2010) , (periodo di recupero 2/2007 — 5/2011), (periodo di recupero 6/2007-5/2011), (periodo di recupero 2/2007 — 5/2011) e (periodo di recupero 2/2009- 5/2011), sanzioni civili oltre alla ulteriore somma aggiuntiva dovuta dal 24.6.2011 al saldo, ed alle spese della procedura.

La spa ha contestato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato deducendo nello specifico: che avendo prodotto programmi di attualità da mandare in onda sul canale televisivo necessitava dell'apporto professionale di giornalisti; che aveva quindi sottoscritto con i giornalisti sopra menzionati contratti a progetto e/o di collaborazione autonoma; che i giornalisti potevano liberamente determinare le modalità di esecuzione delle collaborazioni e non erano tenuti al rispetto di alcun vincolo d'orario né ad obblighi di comunicazione e giustificazione delle assenze; che i predetti giornalisti , coordinandosi e confrontandosi con la redazione proponevano propri servizi ed inchieste; che l'asserita subordinazione non poteva farsi discendere da una carenza del progetto/ programma di cui all'art 61 Dlgs 27612003 (nel testo antecedente la Riforma Fornero) tenuto conto dell'inapplicabilità della presunzione di subordinazione alle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi prevista dal comma 3 del medesimo articolo; che proprio perché iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, i predetti "ben potevano comprendere i compiti loro affidati , potendo , invero eseguirli con la necessaria autonomia senza ulteriori particolari istruzioni che eccedessero un coordinamento"; che nessun tipo di direttiva e /o di indicazione specifica veniva formulata nei confronti dei giornalisti, né questi erano stati sottoposti ad alcun assoggettamento gerarchico e disciplinare; che se pur vi era una presenza comunque discontinua in redazione, i giornalisti erano soliti svolgere la loro attività all'esterno della redazione , spostandosi nelle località dove raccogliere informazioni o interviste o da casa propria; che riguardo alla giornalista , in quanto iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti e non professionisti, non poteva attribuirsi alla stessa la qualifica di redattore ordinario; che errata era l'applicazione di sanzioni paramtrate all'ipotesi dell'evasione contributiva piuttosto che a quella dell'omissione contributiva.

Su tali premesse ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nullo è dovuto in favore di INPGI o in via subordinata di ridurre le sanzioni applicate.

1.a. Nel contraddittorio con l'INPGI, il Tribunale ha respinto integralmente l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente idoneo all'esecuzione e condannando la società al pagamento delle spese di lite.

1.b. Il primo giudice, sulla scorta delle risultanze documentali e testimoniali, ha ritenuto ampiamente provata la natura subordinata dei rapporto di lavoro



giornalistico oggetto dell'accertamento ispettivo, fonte della richiesta monitoria; ha ritenuto inoltre sussistere nella fattispecie un'evasione contributiva, ritenendo corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto.

2) Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la [redacted] spa lamentando essenzialmente (così necessariamente sintetizzato l'atto di gravame articolato in soli tre punti racchiudenti varie censure di non semplice schematizzazione): i) l'omessa ammissione delle proprie prove testimoniali; ii) l'errata valutazione delle risultanze probatorie acquisite; iii) l'errata individuazione dei requisiti propri della subordinazione; iv) l'errato riconoscimento della qualifica di redattore; v) l'erronea applicazione delle sanzioni.

2.a. Si è costituito in giudizio l'INPGI eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito il rigetto.

2.b. Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito di note, Previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

3) Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità per denunciata violazione degli oneri processuali sancita dal novellato art. 434 c.p.c.

Per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, "l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass. n.2143/2015).

Come anticipato il gravame non è di facile lettura, raggruppando censure di diverso contenuto e rilievo senza una coordinata esposizione rispetto alle ragioni della decisione, ma complessivamente valutato, salvo quanto si dirà con riguardo ad alcuni profili e censure, lo stesso non pare complessivamente sottrarsi ai richiamati oneri.

4) Passando all'esame del merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.

5) Si legge nella gravata sentenza che <Deve premettersi che non è in contestazione la natura giornalistica della prestazione lavorativa dei giornalisti [redacted], né lo status professionale di giornalista della medesima e le censure dell'opponente si fondano, in via principale, sulla negazione del carattere subordinato del rapporto lavorativo>.

5.a. Come eccepito dall'INPGI, sembra che il gravame voglia mettere in



discussione solo in questa sede la natura giornalista dell'attività prestata dai predetti professionisti, deponendo in tal senso alcuni passaggi dell'impugnazione ("cfr ad es. pg 7).

5.b. Una tale contestazione non solo è tardiva, perché non tempestivamente avanzata nell'atto di opposizione, ma è smentita dalle risultanze testimoniali e pure dalle stesse ammissioni della società, la quale ha sostenuto di avere fatto ricorso all'opera dei predetti giornalisti proprio per realizzare programmi di attualità da mandare in onda sull'emittente televisiva .

5.c. L'equivoco ingenerato da alcune affermazioni contenute nel gravame risulta superato dalle note autorizzate della società, che ha dichiarato di non avere inteso contestare la natura giornalistica delle prestazioni lavorative in contestazione, bensì esclusivamente la loro natura subordinata.

6) Ciò chiarito, occorre da subito disattendere la contestata mancata ammissione da parte del Tribunale delle prove testimoniali articolate dalla società in prime cure.

6.a. Il primo giudice ha respinto le richieste istruttorie "in quanto irrilevanti, generiche, valutative, negative", come da ordinanza emessa all'udienza del 7.5.2003.

Avverso detta ordinanza non è stata mossa alcuna specifica censura; anzi la stessa neppure risulta specificamente menzionata nel gravame.

6.b. Il contenuto della stessa è stato poi trasfuso nella gravata sentenza dove si legge che < Alla stregua dei fin qui richiamati principi in tema di subordinazione giornalistica preme evidenziare che le richieste istruttorie di parte ricorrente , peraltro non formulate in capitoli separati e specifici ed in parte contenenti valutazioni , si appalesano irrilevanti e/o relative a circostanze pacifiche perché non contestate ; è poi del tutto tautologico sostenere che i giornalisti cui si riferisce la pretesa monitoria dell'Inpgi in quanto iscritti all'Albo e dotati di esperienza non necessitassero di alcuna specifica direttiva nell'espletamento della prestazione lavorativa , perché ragionare in tali termini significherebbe negare a priori —senza un'effettiva indagine sul concreto atteggiarsi del rapporto - la ricorrenza della subordinazione nel lavoro giornalistico>.

Anche sul punto nessuna specifica censura è stata mossa.

6.c. La società si limita a denunciare che sarebbero state assunte solo le prove testimoniali richieste dall'INPGI, ma non chiarisce quali dei capitoli articolati nel ricorso introduttivo, e riprodotti in questa sede, potrebbero condurre ad un esito diverso della lite .

La lettura di detti capitoli, poi, dà piena conferma al provvedimento adottato dal primo giudice, se solo si considera che la maggior parte è documentale (cap. 4, 5, parte dell'8, 9, 10, 11, 12, 14, 17) oppure irrilevante o formulata in modo negativo (cap. 7, parte dell'8, 25, 26, 28).

6.d. Comunque resta il fatto che la società non deduce, come sarebbe stato suo onere, la decisiva rilevanza delle circostanze ivi indicate rispetto le ragioni della decisione, ed in specie rispetto alla subordinazione c.d. attenuata che caratterizza il rapporto giornalistico.

6.e. L'appellante, poi, richiama il diverso giudizio (RG n.19027/2013) celebrato tra le stesse parti ed avente oggetto analogo (la natura subordinata di altro



gruppo di giornalisti contemplati dal medesimo verbale ispettivo contestato in questa sede), evidenziando come il giudice in quella sede abbia dato ingresso alla sua prova testimoniale (e produce parte di dette deposizioni).

Detto giudizio, però, nonostante i testimoni indotti dalla società, si è concluso con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo da quest'ultima proposta, avendo il Tribunale accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro (cfr sentenza n.235/2016 prodotta dall'Inpgi).

6.f. Per quanto esposto, e per quanto di seguito osservato, la richiesta prova testimoniale ribadita in questa sede non può trovare accoglimento.

7) L'esame dei motivi di gravame, per come sopra enucleati, impone alcune considerazioni di carattere generale, non tenute in adeguato conto dall'appellante.

7.a. Per quanto attiene il valore probatorio dei verbali ispettivi va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che da tempo afferma che "il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori" (Cass. n.14965\2012).

I rapporti ispettivi, pertanto, fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze sono assistiti, stante la loro natura, da un'attendibilità che può essere infirmata da una prova contraria (Cass. n.405\2004).

Più in generale, "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (per tutte Cass. n.9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. 15073/2008).

Con riguardo al caso di specie, il verbale di accertamento in esame, fonda le proprie conclusioni sulla documentazione richiamata nella premessa dello stesso, ma anche sulle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento.

In prime cure, poi, sono state assunte le prove testimoniali, che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, sono sufficienti ad una completa ricostruzione della vicenda, sì da escludere, anche per tale ragione, la necessità di ulteriori incumbenti istruttori.

8) Sempre in via generale va ancora ricordato che "In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra



una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (per tutte Cass. n. 8068\2009, Cass. n. 11065/2014).

8.a. Inoltre, l'art. 1 CNLG, come noto, nell'individuare i destinatari della disciplina da esso dettata fa riferimento ai "giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'esterno la loro attività".

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "In tema di lavoro giornalistico, ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sé sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli)" (Cass. n. 3037/2011).

8.b. I consolidati principi sopra richiamati sono sufficienti a disattendere le diverse argomentazioni contenute nel gravame.

9) Sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, va, poi, ricordato che il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo solo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (ex pluris Cass. n. 4500/2007).

Ed invero, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "nomen iuris" che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma cod. civ.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale (Cass. n.15327/2006).

I richiamati principi sono idonei a disattendere le contrarie argomentazioni che vorrebbero attribuito carattere assorbente e decisivo ai contratti a progetto e/o di collaborazione prodotti in atti.

10) Fatte tali necessarie premesse, e rilevato che la gravata sentenza ha dato corretta applicazione ai principi sopra richiamati, questa si sottrae anche alle censure mosse con riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie.



10.a. Innanzitutto va osservato che, per come emerge dal verbale ispettivo n. 24/2011 e dalla deposizione della teste [redacted], nonché dal libero interrogatorio/deposizione del giornalista [redacted], tutti i professionisti oggetto di accertamento sono stati stabilmente impiegati per la realizzazione dei programmi di attualità ed informazione (Fatti e cronaca, Cronaca, [redacted]), da mandare in onda sul canale [redacted].

La circostanza è confermata dalla stessa società ed assume significativo rilievo nell'esame della controversia.

10.b. Infatti, la necessità di garantire la realizzazione di detti programmi e l'indispensabile e stabile apporto che i giornalisti dovevano dare a detta realizzazione rendono poco credibile, ed in concreto non compatibile, una prestazione lavorativa da svolgere in asserita assoluta autonomia, svincolata da ogni direttiva e controllo, nonché dal necessario rispetto di un costante e tendenzialmente quotidiano impegno (si trattava di programmi che andavano in onda settimanalmente e che necessitavano della preventiva preparazione).

10.c. A conferma di quanto esposto, si legge nel verbale ispettivo che " la stessa struttura del prodotto realizzato dalla [redacted] spa appare fortemente orientata alla capillare copertura di eventi relativi a tematiche essenziali per la completezza del prodotto editoriale (attualità, cronaca bianca, nera, giudiziaria, politica, spettacolo, e così via). Il lavoro redazionale appare orientato verso la realizzazione di un'attività prevalentemente di desk mirata alla visione delle agenzie ed alla preparazione dei diversi servizi di approfondimento per le puntate realizzate".

Tale accertamento non è stato contestato né sono stati forniti elementi idonei a smentirlo.

10.d. Lo stesso, poi, è confermato dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nel corso degli approfonditi accertamenti effettuati presso la società e delle dichiarazioni assunte in quella sede.

Sono, infatti, allegati al verbale ispettivo le dichiarazioni rese da numerosi giornalisti impegnati nei programmi in esame- non solo quelli della cui posizione si discute in questa sede-, dichiarazioni dalle quali emerge inequivocabilmente lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, con messa a disposizione delle energie lavorative per soddisfare le esigenze, anche variabili, della produzione, sotto la direzione ed il controllo degli autori (ad es [redacted]), dei produttori (ad es [redacted]) e dei conduttori ([redacted]).

Nessun decisivo elemento contrario è stato fornito dalla società, idoneo ad inficiare detta ricostruzione.

10.e. D'altronde, come già evidenziato, alle stesse conclusioni è giunta anche la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 2354/2016, relativa alle altre posizioni contemplate nel verbale in esame, in cui sono state valorizzate non solo le deposizioni rese in quel giudizio, ma anche le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva.

Queste ultime, alle quali si rinvia integralmente, risultano puntuali e circostanziate nel descrivere le concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro instaurati con i giornalisti utilizzati per la realizzazione dei programmi in esame e non sono smentite da decisivi elementi contrari (tali non sarebbero state le circostanze articolate per la prova testimoniale da parte della società,



partecipazione alle riunioni redazionali, compensi, orari, mansioni, trasferte etc ed in generale a tutte le modalità di espletamento della prestazione lavorativa in particolare alla reperibilità h 24 di cui ho detto sopra". Con riferimento anche agli altri giornalisti ha dichiarato che: "Tutti noi giornalisti eravamo retribuiti con un compenso fisso mensile indipendentemente dal numero dei pezzi o servizi realizzati " "Durante tutto il periodo in cui andavano in onda i programmi che ho detto noi giornalisti , compreso, dovevamo essere reperibili h 24 sui nostri cellulari dalla redazione nel caso che succedessero eventi particolari e straordinari che fossero ritenuti meritevoli di approfondimento dagli autori. Ciò accadde per esempio nel caso del terremoto dell'Aquila"

Il [redacted], interrogato liberamente sulla sua posizione ha confermato la dichiarazione rilasciata agli ispettori il 15.2.2011 (doc 2 fascicolo monitorio) ; come teste relativamente alle posizioni dei giornalisti [redacted] e [redacted] ha dichiarato " Conosco le giornaliste [redacted] e [redacted] le quali hanno partecipato con me al programma [redacted] a partire 2009. Confermo integralmente quanto a [redacted] le circostanze in fatto di cui ai capitoli c) da 1 a 15 memoria Inpgi, quanto a [redacted] le circostanze in fatto di cui alla lettera a) da 1 a 15 memoria Inpgi; quanto ad [redacted] le circostanze in fatto di cui ai capitoli da 1 a 16; in particolare confermo che nel 2011 si occupava anche del coordinamento della redazione">.

11.b. Il primo giudice ha fedelmente riprodotto le dichiarazioni dei testi, i quali forniscono pieno riscontro all'accertato vincolo della subordinazione, descrivendo un'attività quotidiana, eterodiretta, rispondente alle esigenze variabili della produzione, sottoposta a controllo, pienamente e stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, effettuata con l'ausilio degli strumenti messi a disposizione dalla datrice di lavoro, priva di qualsiasi rischio economico in capo ai giornalisti, che venivano retribuiti in misura fissa.

11.c. Certamente dalle deposizioni assunte non risulta la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari, che rappresenta l'elemento decisivo ad escludere il vincolo della subordinazione.

12) A fronte del descritto contesto probatorio, la società appellante si limita a tacciare di inattendibilità i testi escussi, invocando a sostegno la deposizione resa dal Bellano nel corso giudizio cui si è già sopra fatto riferimento.

12.a. La discrasia evidenziata dalla difesa appellante, circa la sussistenza o meno di rimproveri al teste per essere arrivato in ritardo, non priva di rilievo il complesso delle dichiarazioni rese dallo stesso.

Queste trovano piena conferma nella deposizione della teste [redacted] e nelle altre dichiarazioni acquisite dagli ispettori e, si ribadisce, non trovano smentita in altre e diverse emergenze processuali.

12.b. La società assume che la teste [redacted] sarebbe inattendibile perché "in costanza di rapporto con la società ha effettuato ulteriore attività lavorativa in favore di altri committenti, così rilevando evidentemente l'assenza di ogni qualsivoglia tipo di subordinazione".



Non è chiaro come una tale circostanza possa inficiare l'attendibilità della teste, né ciò è meglio specificato nel gravame.

Il rilievo, inoltre, non tiene conto dell'assoluta ammissibilità, per l'ordinamento, della contemporanea sussistenza in capo ad uno stesso soggetto di un rapporto di lavoro subordinato e di altre collaborazioni.

Al riguardo è sufficiente rinviare alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n.14913/2009), rilievo che vale a disattendere anche le critiche osservazioni mosse alla posizione della giornalista *Costas* per le collaborazioni prestate anche a favore della *...*.

12.b. La società, poi, insiste sulla mancata prova dell'obbligo del rispetto di un preciso orario di lavoro, ma anche a prescindere dai positivi riscontri che invece emergono dalle dichiarazioni assunte in giudizio ed in sede ispettiva, la circostanza non assume alcun decisivo rilievo in ragione dei principi di diritto sopra richiamati, non tenuti in debito conto dall'appellante.

12.c. In ordine alle assenze, la stessa società conferma come i giornalisti dovessero necessariamente essere presenti oppure comunicare la loro assenza, poiché la loro attività "ha riguardato la predisposizione di servizi televisivi da mandare in onda durante la diretta delle trasmissioni", sicché "la mancata produzione di un servizio giornalistico a fronte dell'assenza del collaboratore nei termini di messa in onda della trasmissione televisiva", avrebbe imposto una modifica del palinsesto della trasmissione, di difficile realizzazione (tant'è che non risulta sia mai stata effettuata).

12.d. Infine la società richiama le deposizioni dei propri testi escussi nel diverso giudizio più volte citato, ma al riguardo, anche a prescindere dalla contestata ammissibilità in questa sede dei relativi verbali, vale quanto osservato dal Tribunale nella sentenza emessa all'esito di detto giudizio.

In quest'ultima, infatti, si legge che <le dichiarazioni dei testi di parte opponente escussi i *Costas*, *Costas*) o contengono circostanze irrilevanti, o sono de relato o contengono circostanze che non contrastano con la natura subordinata dell'attività svolta, come il fatto che alcuni giornalisti oggetto di accertamento svolgessero contemporaneamente attività giornalistica per altre testate giornalistiche o svolgessero attività diverse o il fatto che non avessero un obbligo di firma (dato alle anche i dipendenti della società opponente non avevano tale obbligo)>.

12) Quanto sopra osservato è sufficiente a confermare la già accertata natura subordinata di tutti i rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo in contestazione, per i quali è stata avanzata dall'INPGI in sede monitoria richiesta del pagamento della dei contributi dovuti *ex lege* (tutti i sono giornalisti iscritti all'albo professionale, con esclusione della *Costas* iscritta all'albo dei pubblicisti dal 2003 ed operando la copertura contributiva anche per dette figure dall'1.1.2001).

13) Nel punto B) del gravame si ribadisce l'infondatezza e/o illegittimità della pretesa dell'INPGI per aver riconosciuto la qualifica di redattore anche per la figura della giornalista pubblicista.

La società appellante si limita a richiamare quanto già eccepito in primo grado.

13.a. Si legge nella gravata che <Quanto al recupero contributive relativo alla



giornalista pubblicista è sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 36 CCNLG i giornalisti "pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativa previsto per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del predetto contratto"; art. 76 della legge n. 388/2000) ha esteso anche ai pubblicisti, svolgenti attività giornalistica, la contribuzione INYGI con decorrenza dal gennaio 2001. stabilisce "L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: «Art. 38. - (INPGI), — 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica...": atteso che l'attività della *pubblicista* — come riferito dai testi escussi, in nulla differiva da quella degli altri giornalisti sopra menzionati, deve ritenersi che correttamente l'Inpgi abbia provveduto al calcolo dei contributi con riferimento alla qualifica di redattore ordinario, a come qualifica base ex art 1 CCNLG>.

13.b. Nessuna specifica censura è stata mossa alle ragioni della decisione, sicché il motivo risulta inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c.

14) Nell'ultimo paragrafo l'appellante insiste nell'affermare la illegittimità delle sanzioni applicate, ribadendo che nella specie dovrebbe trovare applicazione la fattispecie dell'omissione e non quella della evasione, come ritenuto dall'Inpgi e confermato dal Tribunale.

14.a. Anche sul punto non può non evidenziarsi la genericità del motivo di gravame, che si limita a riproporre le argomentazioni del ricorso in opposizione, trascurando le ragioni della decisione.

14.b. Nella gravata sentenza si legge, infatti, che <consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr per tutte Cass., n. 11023 del 12/05/2006 e n. 21612 del 16.12.2007) ha sancito l'inapplicabilità automatica all'Inpgi del sistema delle sanzioni di cui all'art 116 L 388/00 ; ciò detto si rileva che l'ipotesi dell'omissione contributiva ricorre "nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie" (art. 116, comma 8, lett a) legge n. 388/00), mentre ricorre l'ipotesi dell'evasione contributiva nel caso di "registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero" (art. 116, comma 8, lett b) legge n. 388/00). L'ipotesi dell'evasione contributiva deve, quindi, ritenersi integrata in ogni caso in cui il soggetto tenuto con l'omissione di denunce obbligatorie impedisca la verifica immediata del debito contributivo: laddove invece tali denunce siano state presentate si rientra nell'ipotesi di omissione contributiva, caratterizzata dal ritardato pagamento di ammontare ricavabile da denunce comunque effettuate>.

Il primo giudice ha, poi, richiamato quanto contenuto nelle sentenze SU n. 4808/2005 e Cass. n. 28966/2011, concludendo con l'affermare che <Nella fattispecie è dato pacifico che proprio in conseguenza della qualificazione dei



rapporti di lavoro de quibus quali collaborazioni l'opponente non abbia provveduto all'effettuazione delle denunce e registrazioni obbligatorie e né abbia richiesto di fornire prova della sua buona fede, limitandosi ad affermazioni apodittiche; deve, pertanto , ravvisarsi l'ipotesi dell'evasione contributiva>.

14.c. Come anticipato, nessuna specifica censura è stata mossa alla richiamata motivazione, limitandosi la società ad affermare che "dalla regolare tenuta dei libri paga è ricavabile l'esistenza e l'ammontare dei contributi da pagare", come se l'INPGI avesse continuo e regolare accesso a detti documenti, cosa che non è.

La società ha omesso di denunciare all'INPGI i rapporti in contestazione ed anzi attraverso la formalizzazione con lo schema del contratto a progetto o di collaborazione ha tentato di simularne l'effettiva natura, elemento sufficiente a ritenere integrata la fattispecie dell'evasione con obbligo al versamento delle sanzioni per questa previste.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Ratione temporis e stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello;

condanna . _ spa a rifondere all'INPGI le spese del grado liquidate in € 3.307, oltre rimborso 15%, iva e cpa;

in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Roma 11.5.2017

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

